

Legge 7 dicembre 1984 n. 818

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4-3-1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984)

Art. 1

[1] I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16-2-1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9-4-1982, n.98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26-7-1965, n. 966; ed al decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982, n. 577.

[2] Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati od iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

[3] Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

[4] Con decreto del Ministro dell'interno, fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

[5] Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1990 (1), istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo art. 2.

Art. 2

[1] In deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della legge 26-7-1965, n. 966, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, su richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[2] Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18-7-1980, n. 406.

[3] I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni

prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli artt. 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, le medesime devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.

[4] I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

- omissis -

I commi 5-8 sono stati abrogati dall'art. 9 del D.P.R. 12-1-1998, n. 37 a decorrere dal 9 maggio 1998 (2).

Art. 3 (3)

«[1] Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno in data 16-2-1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nullaosta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno in data 8-3-1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'art. 2.

[2] L'adeguamento delle attività predette alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

[3] Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali».

- omissis -

L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 12-1-1998, n. 37 a decorrere dal 9 maggio 1998 (4).

«[6] I nullaosta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività

alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18-7-1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1994».

«[7] Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

[8] Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni».

Art 5

[1] Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16-2-1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

[2] Chiunque, nelle certificazioni previste negli artt. 2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

- omissis -

Si omettono i restanti artt. 7÷18 dettanti norme integrative e modificative sull'ordinamento del Corpo nazionale vigili del fuoco.

(1) Termine prorogato dall'art. 20 della legge 31-5-1990, n. 128; ai sensi dell'art. 11, primo comma, tale termine è stato improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1991.

(2) Il testo dei commi 5-8 prevedeva:

«[5] Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro «centottanta» giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi».

(3) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 13-4-1987, n. 149; ai sensi dell'art. 9, della legge 20-5-1991, n. 158, la normativa tecnica di cui al presente comma, «deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1991», previo parere del Consiglio di Stato e sottoposta al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti.

(4) L'art. 4 riportava: «[1] Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento in loco, una dichiarazione del titolare dell'attività, presentata in tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

[2] Il rinnovo ha la validità prevista dal decreto del Ministro dell'interno 16-2-1982 e deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda».